

COMUNE DI PIANICO

- Provincia di Bergamo -

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 36
ANNO 2017

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N° 36 CODICE ENTE 10166

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.e.i.

L'anno **Duemiladiciassette** Addì **Sei** del mese di **Ottobre** alle Ore **19,30** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
SIGORINI CLARA	<i>Sindaco</i>	Si	
MARTINELLI CRISTIANO	<i>Vicesindaco</i>	Si	
CARRARA BENIAMINO ACHILLE	<i>Consigliere</i>	Si	
SIGORINI ALESSIO	<i>Consigliere</i>	Si	
SPELGATTI GIANFRANCA	<i>Consigliere</i>	Si	
BARCELLINI FABIO	<i>Consigliere</i>		Si
PEDRETTI BARBARA	<i>Consigliere</i>		Si
Totale		05	02

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale **D.ssa Maria Carolina De Filippis** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Sigorini Clara**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **04** dell'ordine del giorno.

(1) Originale (oppure) copia- L'originale è da scriversi a macchina in prima battuta

Deliberazione n. 36 del 2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.e.i.

La seduta è oggetto di registrazione, come da decisione Consiliare, su supporto magnetico contrassegnato al N.100 del 06 Ottobre 2017 che rimarrà agli atti del Comune di Pianico per anni 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATO il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, approvato con Deliberazione consiliare n.7 del 14.04.2015;

DATO ATTO che il Comune di Pianico partecipa al capitale della Società Valcavallina Servizi s.r.l. con una quota dello 0,88 %, Uniacque S.p.a. con una quota del 0,14 % e Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. con una quota dello 0,66%;

RILEVATO che nel Piano di cui ai punti precedenti, l'amministrazione esprimeva l'intenzione di sopprimere la proprietà della Società Tutela del Sebino s.r.l. e di mantenere invece la proprietà delle società Valcavallina s.r.l. ed Uniacque S.p.a.;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta da parte della Società Tutela Ambientale del Sebino s.r.l., ns. prot. n.1573 del 01.08.2017, con la quale viene specificato che la società svolge un'attività di gestione dei canoni di concessione delle Reti infrastrutturali che sono utilizzate, in regime di concessione amministrativa, dai gestori del servizio idrico;

DATO ATTO che si può ritenere, alla luce di quanto specificato al punto precedente:

- che la partecipazione nella Società è ammissibile in quanto l'attività sociale rientra in quelle di cui all'art.4 del D.Lgs. 175/2016 ed in particolare è riconducibile a quanto previsto dal secondo comma lett. a) dell'art.4, in forza del quale sono ammissibili le partecipazioni in società che svolgono un'attività di "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";
- la partecipazione nella società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali in quanto strumentale alla produzione di un servizio di interesse generale quale l'efficiente gestione del servizio idrico;
- la partecipazione nella società non è lesiva della concorrenza e del mercato in quanto le partecipazioni non possono essere alienate nel mercato neanche attraverso una procedura competitiva perché trattasi di una società proprietaria delle reti che non consente partecipazioni di privati;
- il recesso o lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società determinerebbe delle conseguenze, anche economiche, in termini organizzativi e di efficienza dovute ad una gestione "non unitaria" delle Reti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

DATO ATTO che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento al Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, approvato con Deliberazione consiliare n.7 del 14.04.2015;

RICHIAMATO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/ 2000, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto – Allegato B ;

VISTO il parere tecnico rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo D.ssa De Filippis Maria Carolina ai sensi degli artt. 49, l' comma, e 147 bis, l' comma, del D. Lgs . n. 267/00 e s.m.i. e degli artt. 9 e 10 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 26.03.2013;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Carizzoni Rag. Patrizia ai sensi degli artt. 49, l' comma, e 147 bis, l' comma, del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e degli artt. 9 e 10 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26.03.2013 ;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 5 consiglieri presenti e 5 votanti,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, come da motivazioni dettagliate nell'allegato A, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nelle società Valcavallina Servizi s.r.l., Uniacque S.p.a. e Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.;
3. di dare atto che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento al Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, approvato con Deliberazione consiliare n. 7 del 14.04.2015;
4. di incaricare il competente ufficio comunale alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di procedere alla comunicazione dell'esito della ricognizione di cui al presente atto ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, Con voti favorevoli N. 5, astenuti 0, contrari 0, espressi in forma palese da n. 5 consiglieri presenti e 5 votanti.
8. Di dare atto che, ai sensi legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla Legge n. 15\2005, e al D.Lgs n. 104\2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199\1971.

Il Sindaco
Sigorini Clara



Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Carolina De Filippis

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Primo Comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 11.10.2017 vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 11.10.2017 al 26.10.2017.

Addì 11.10.2017.



Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Carolina De Filippis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, _____



Il Segretario Comunale